

Comunicazione Interna

**DETERMINA A CONTRARRE**

**OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA NEL GIUDIZIO VOLTO A PROMUOVERE UN'APPOSITA ISTANZA DI FALLIMENTO NEI CONFRONTI DI TAYARANJET JSC IN BULGARIA".**

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse

- che Tayaranjet JSC, vettore aereo con sede legale in Bulgaria, e precisamente a Sofia, giusto Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 30 novembre 2020, n. 41, si è aggiudicato l'affidamento del servizio aereo di linea (finalizzato a garantire il c.d. 'servizio di continuità territoriale' per il quale ha percepito regolari anticipazioni) sulle rotte Trapani – Ancona e viceversa, Trapani – Perugia e viceversa, Trapani – Trieste e viceversa, con la conseguenza che è stato concesso al vettore Tayaranjet JSC il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria detto servizio, per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 ottobre 2023, come disciplinato dalla Convenzione del 12 novembre 2020, sottoscritta dall'ENAC e dalla predetta società di navigazione aerea Tayaranjet JSC, per la regolazione dell'esercizio del servizio onerato;
- che con nota prot. n.126200-P del 03 novembre 2021, l'ENAC ha dato notizia della presentazione di istanza di recesso da parte della società Tayaranjet JSC e della cancellazione, da parte di detta società, degli operativi sulle rotte dallo scalo di Trapani verso quelli di Ancona, di Perugia, di Trieste e viceversa, servizio poi espletato presso l'aeroporto di Trapani a partire dal 28 marzo 2022 e sino al 27 ottobre 2022 a cura del vettore Alba Star S.A., percependo quest'ultimo da parte di ENAC anticipazioni mensili a titolo di compensazione finanziaria per costi di gestione per circa Euro 227.071,00, ammontanti ad un totale di circa ben Euro 1.589.503,00 di soldi pubblici, ai sensi della convenzione sottoscritta con ENAC in data 25 marzo 2022 e s.m.i. e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28 dell'8 aprile 2022;

dato atto

- che essendosi reso ripetutamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di pagamento dei diritti aeroportuali e delle tariffe *handling* maturate, ai sensi dei due contratti sottoscritti in data 16.12.20 di cui uno relativo ai voli sottoposti ad oneri di servizi pubblici e l'altro ai distinti voli commerciali, i canoni dovuti ai sensi del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali e le ulteriori prestazioni aeroportuali rese ai sensi del tariffario vigente presso l'aeroporto di Trapani, Airgest S.p.A. ha ritenuto necessario procedere in via monitoria nei confronti del vettore Tayaranjet JSC e dotarsi di un titolo giuridico di diritto interno idoneo ad avviare apposita azione esecutiva nei confronti di ENAC e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per rivalersi sulle somme dovute dallo Stato al vettore aereo per l'espletamento del servizio di continuità territoriale;
- che a tal fine è stato attribuito incarico professionale all'avv. Mormino (rif. prot. contratti n. 92/21 del 21/09/2021) di modo che venisse predisposto apposito atto di precetto e ricorso per decreto ingiuntivo nonché attivato un eventuale successivo procedimento di esecuzione del tipo "pignoramento presso terzi", potendo rivalersi sulle somme dovute al vettore aereo dallo Stato (*rectius*: ENAC e MIMS) per l'espletamento del servizio di continuità territoriale;

- che a valle dell'attività giudiziale coltivata dall'avv. Mormino, in effetti, è stato conseguito il Decreto Ingiuntivo n. 853/2021 del 03.12.21 il cui atto di notifica predisposto non è stato accettato, in concomitanza al periodo natalizio 2021 e sino al 10 gennaio 2022, dagli uffici UNEP della Corte di appello di Roma in quanto il servizio è stato limitato solo agli atti urgenti in scadenza, essendo possibile, presso l'UNEP di Roma, effettuare notifiche all'estero un giorno alla settimana;
- che (solo) in data 19 gennaio 2022 è stato finalmente accettato il nostro atto di notifica del D.I. 853/21 con la formula esecutiva, unitamente ad apposito atto di precetto per € 215.795,98 (compreso gli interessi) effettuato all'estero;
- che, al fine di coltivare gli interessi della Società, visti gli infruttuosi tentativi alternativi posti in essere ossia, da un lato, tentare di recuperare le somme in Bulgaria (instaurando una procedura esecutiva individuale nei confronti di SAMO AIR verso la quale Airgest S.p.A. vanta un credito di circa € 50.187,48) e, per altro verso, tentare di finalizzare una transazione da siglare con il debitore in parola, a seguito del fatto che (agli inizi del mese di dicembre 2022), il DG della società, dott. Bufo, è stato raggiunto telefonicamente da un intermediario della controparte, tale sig. Benvenuto, con il quale era stato convenuto di chiudere transattivamente la vicenda per una somma pari a 75.000,00 € dato che il credito vantato verso il vettore era pari a circa 140.000,00 € e le concrete speranze di recupero si attestavano intorno a 50.000,00 € peraltro non già direttamente verso il vettore bensì nei confronti della SAMO AIR, l'avv. Mormino, quindi, ha:
  - 1) notificato l'atto di precetto del 03.01.2023, in rinnovazione, ed il D.I. n.853/21 con la formula esecutiva, già in precedenza notificato in data 19 gennaio 2022, all'estero, in Sofia (Bulgaria), per complessivi € 216.416,11 (compreso gli interessi), previa effettuazione di una nuova e seconda visura camerale per verificare, nell'anno 2023, dove fosse la sede del vettore (presso la *holding* e la controllata ossia presso 2 delle 3 società che ha il vettore); decorsi 10 giorni successivi al 24 gennaio 2023 (giorno in cui è pervenuta presso lo studio dell'avv. Mormino la cartolina di ritorno della racc. A/R effettuata per la ri-notifica), è stata indicata dall'avv. Mormino la possibilità di promuovere il pignoramento presso terzi (ENAC e MIMS) delle somme dovute al vettore per il servizio espletato;
  - 2) ha contattato informalmente ENAC ed ha appreso che l'Authority non ha ancora avviato la fase di rendicontazione e di non essere in grado di ipotizzare se Tayanjet JSC possa avere diritto a qualche somma. A fini di giustizia, in ogni caso, l'avv. Mormino ha presentato formale istanza di accesso agli atti per la fase di rendicontazione, stante l'interesse al recupero del credito vantato verso il vettore, istanza che è scaduta in data 30 gennaio 2023 ed è stata puntualmente ri-sollecitata, giungendo una nota di riscontro, a firma del dott. Eminente, che è apparsa un po' ambigua, pur a fronte della rendicontazione;

#### considerato

- che, con atto di citazione in opposizione a precetto, la società Tayanjet JSC ha proposto opposizione all'atto di precetto in rinnovazione del 18.01.2023 della Società con cui le è stato nuovamente notificato l'atto di precetto notificato ritualmente in data 17 febbraio 2022 unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 853/2021 emesso in data 03/12/2021 dal Tribunale Ordinario di Trapani (iscritto con R.G.N. 2369/2021) in persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo, e depositato in cancelleria il 07/12/2023 munito della formula della provvisoria esecutività in data 15/12/2021;
- che la Tayanjet JSC ha chiesto all'A.G. di "*(...) dichiarare nullo e comunque inefficace il precetto notificato in data 18.01.2023; con vittoria di spese e compensi di difesa*";

#### rilevato

- che, con successivo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7 marzo 2023 sempre Tayanjet JSC ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 853/2021 e il procedimento è stato iscritto presso il Tribunale Ordinario di Trapani con RG n. 670/2023 e prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 06 settembre 2023;

- che, con tale decreto ingiuntivo n. 853/2021, il Tribunale di Trapani ha ingiunto a Tayaranjet JSC, di pagare alla società AIRGEST S.p.A. la somma di Euro 199.530,81 dovuta alla data del 30 settembre 2021, oltre agli interessi moratori, nonché le spese di procedura liquidate in Euro 2.135,00 per competenze di avvocato ed Euro 406,50 per esborsi;
- che la somma di Euro 199.530,81 è risultata dovuta:
  - i. quanto a Euro 65.274,64 a titolo di diritti aeroportuali, come definiti ai sensi dell'art. 72 del DL n. 1/2012 e s.m.i.;
  - ii. quanto a Euro 9.456,00 a titolo di addizionali comunali maturate ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 e ss.mm.ii.;
  - iii. quanto Euro 121.545,87 a titolo di tariffe *handling*;
  - iv. quanto Euro 3.254,30 per l'utilizzo di aree e per servizi aeroportuali;

#### considerato

- che le società Tayaran Jet e Samo Air anche se formalmente ancora operative sono in stato di decozione e la collega di Sofia, avv. Petrova, ha segnalato all'avv. Mormino che hanno anche un debito di circa 1,5 milioni con l'erario;
- che il legale rappresentante della Tayaranjet JSC, Di Grandi, sta cercando di continuare l'attività tramite una nuova società, la Holiday Europe, in cui partecipa tramite due società (Jet Sky e Hadi Jet). Per questa ragione Di Grandi ha interesse ad evitare, in questa fase, un fallimento di Tayaran Jet e Samo Air e forse per questo e per provare a recuperare qualcosa in ENAC aveva proposto una transazione a dicembre u.s. non andata a buon fine come sopra indicato;
- che l'avv. Mormino, oltre a resistere agli atti di opposizione di Tayaran Jet/Di Grandi, consultandosi con il legale di Sofia, avv. Petrova, ha proposto l'instaurazione di un'apposita istanza di fallimento nei confronti di Tayaran Jet in Bulgaria. La finalità non è quella di recuperare qualcosa – tant'è che il credito vantato è stato in due *tranches* portato già integralmente a perdita dal punto di vista bilancistico con i bilanci 2021 e 2022, ma, piuttosto, di indurre Di Grandi ad una transazione in quanto interessato ad evitare un fallimento. In ogni caso trattasi formalmente di un'azione dovuta per quanto attiene il fine di dimostrare che il *top management* della Società ha esperito tutti i rimedi e le azioni giudiziarie e stragiudiziali per tentate di recuperare l'ingente credito vantato;
- che tale azione esplorativa delle reali intenzioni del Di Grandi, volta unicamente ad accertare che, di fatto, si è subita una frode per cui, come contro-azione, si promuove un'azione per far dichiarare il fallimento della nuova società che il Di Grandi sta costituendo, dovendosi considerare la procedura instauranda meramente formale senza possibilità alcuna di recupero somme, sussistendo tuttavia i presupposti per conseguire una dichiarazione di fallimento;

#### ritenuto

- necessario, come suggerito dall'avv. Mormino, promuovere l'instaurazione di un'apposita istanza di fallimento nei confronti di Tayaran Jet in Bulgaria;
- che, per quanto precede, in data 31/05/2023, l'avv. Mormino, già incaricato del recupero dei crediti vantati verso il vettore Tayaran Jet Jsc, come da incarico assunto al prot. contr. n. 92/21 del 21/09/2021, nonché delle altre ulteriori attività stragiudiziali promosse e prestate avverso il vettore Tayaranjet JSC (rif. periodo: maggio 2022 – maggio 2023) non ricomprese nell'incarico per il recupero dei crediti vantati verso il vettore di cui al prot. contr. n. 92/21 del 21/09/2021, come di seguito riepilogate:
  - 1) Tutte le attività espletate in relazione alla tematica "tariffa d'handling" nei confronti di Tayaranjet JSC;
  - 2) Tutte le attività di contatto e coordinamento con l'avv. Petrova in passato espletate pur se non finalizzate per tentare l'attività recupero somme Tayaran Jet JSC in Bulgaria;
  - 3) Rinnovo della notifica dell'atto di precetto del 03.01.2023 (previa effettuazione di una nuova visura effettuata, oltre a quella a suo tempo effettuata a corredo del D.I. ed atto di precetto del 01.02.2022 del costo di € 600,00);

- 4) Tutte le attività di contatto e coordinamento volte a tentare di addivenire alla finalizzazione di un accordo transattivo con Tayanjet JSC;
  - 5) Assistenza e difesa contro Tayanjet JSC nel giudizio di opposizione all'atto di precetto in rinnovazione del 18.01.2023 eseguito da Airgest S.p.A. (rif. Trib. di Trapani – RG n. 437/2023); poi formalizzate con gli incarichi assunti rispettivamente al prot. contr. n. 55/23 del 12/06/2023 ed al prot. contr. n. 56/23 del 12/06/2023, ha fatto pervenire (rif. prot. entr. n. 1455/23 del 01/06/2023) una proposta di compenso professionale per il giudizio *de quo* il cui costo iniziale e per la prima fase di attivazione della procedura, è stato quotato dall'avv. Sonia Petrova, all'avv. Mormino, per un importo di € 1.500,00 oltre oneri accessori a cui devono aggiungersi € 500,00 oltre oneri accessori per tutta l'attività di predisposizione materiale e coordinamento a cura dell'avv. Mormino; solo dopo l'avvio del procedimento sarà possibile valutare se converrà proseguirlo ovvero se Di Grandi formulerà eventuali nuove proposte transattive. Seguiranno in funzione dell'attività a priori non valutabili appositi preventivi da parte dell'avv. Mormino e della Collega di Sofia;
- che, alla luce di quanto espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali”, è ben possibile procedere ad affidamento diretto in alcuni casi quali, ad esempio, la *“consequenzialità o complementarietà, con altri incarichi attinenti alla medesima materia, oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi”*;
  - che al presente affidamento, indetto entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023 ma con efficacia dal 1° luglio 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

#### visto

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016;
- il D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni “bis”), in vigore dal 01 giugno 2021, che ha previsto alcune modifiche (rif. art. 51) al D.L.76/2020 (c.d. “primo” Semplificazioni) conv. con modif. in Legge 120/2020;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. *“Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”* – ed. vig. e dalla *“Procedura Acquisti”* – ed. vig.);
- le Linee Guida n. 12 dell'ANAC recanti *“Affidamento dei servizi legali”* del 24 ottobre 2018 (Delibera n. 907);
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, prot.38639 del 01.08.2017, assunta al protocollo di questa Società al prot. entr. n. 2520/17, pari data, avente ad oggetto: *“Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – circolare”*;
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: *“Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare”*;
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: *“Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare”*;
- la nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: *“Linee Guida ANAC n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali”*;

in virtù di tutto quanto suddetto,

## DETERMINA

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.L.76/2020 (c.d. "primo" Semplificazioni) modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni "bis"), in vigore dal 01 giugno 2021, **in favore dell'Avv. Enrico Mormino** (C.F. MRMNRC70T24G273N e P.IVA 12974130150) del foro di Roma, *partner* dello "Studio Elexia, avvocati & commercialisti", con studio professionale in Largo Chigi, 5 – 00187 Roma (RM), **l'affidamento dell'incarico professionale di assistenza e difesa nel giudizio volto a promuovere un'apposita istanza di fallimento nei confronti di Tayanjet JSC in Bulgaria**, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati, nelle more di valutare se converrà proseguirlo ovvero se Di Grandi formulerà eventuali nuove proposte transattive, con conseguente rinuncia a tale azione; in funzione dell'attività non valutabili a priori, è possibile che seguiranno quindi appositi preventivi da parte dell'avv. Mormino e della Collega di Sofia, avv. Sonia Petrova;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 2.000,00 oltre oneri accessori** (spese gen. al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%), così distinto
  - per il costo iniziale e per la prima fase di attivazione della procedura *de quo*: **€ 1.500,00** oltre oneri accessori per l'avv. Sonia Petrova,
  - per tutta l'attività di predisposizione materiale e coordinamento a cura dell'avv. Mormino: € 500,00 oltre oneri accessori;
- **di nominare** quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) **l'Avv. Soana Desiree DAMIANO**, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

*Dott. Salvatore Ombra*

